



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

ORDINANZA N. 26 DEL 28 DIC. 2018

**DISCIPLINA DEGLI ACCESSI NELL'AMBITO DEL PORTO DI
CHIOGGIA E DEL RILASCIO DEI TITOLI DI ACCESSO PER PER-
SONE**

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto 7 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 6 comma 1 della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. 196/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTO il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale e le altre norme doganali vigenti;

VISTA l'Ordinanza n° 156 del 23 dicembre 2002 concernente la disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia;

TENUTO CONTO inoltre della nota DNM/CD/1630 del 12 settembre 2001 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture concernente lo stato di crisi terroristica internazionale;

VISTE le norme previste dalla ISPS Code - "International Ship and Port Facility Security Code";





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima approvato con Decreto 83/T del 20/06/2007 del Ministero dei Trasporti;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

VISTO il decreto del 15 settembre 2009 n° 154 del Ministero dell'Interno "Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";

TENUTO CONTO della temporaneità dell'attuale assetto del Porto di Chioggia e conseguentemente della decisione di non apportare modifiche sostanziali all'attuale disciplina degli accessi all'ambito portuale;

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di Chioggia;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti:

ORDINA

ARTICOLO 1

A far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza viene adottato l'allegato Regolamento per la disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Chioggia e del rilascio dei titoli di accesso per persone.

ARTICOLO 2 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino


Allegato: Regolamento recante disposizioni relative agli accessi nell'ambito del porto di Chioggia e al rilascio dei titoli di accesso per persone



Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - All. Ord. n. 26 del 2.8.D.I.C. 2018

REGOLAMENTO recante disposizioni relative agli accessi nell'ambito del porto di Chioggia e al rilascio dei titoli di accesso per persone

CAPO I – GENERALITÀ

ARTICOLO 1 – Accessi controllati alle aree portuali

Il presente Regolamento disciplina l'accesso lato terra di persone e l'accesso e la sosta di veicoli nelle aree portuali dell'Ambito Portuale di Chioggia. Le predette aree portuali, ai fini del controllo degli accessi, vengono così definite:

- Chioggia: Isola dei Saloni – Val Da Rio (ad esclusione delle Port Facility soggette ad ISPS Code, anche se temporanee) di cui ai successivi CAPO II e CAPO III.

L'accesso in porto è controllato presso i varchi o altri presidi stabiliti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito AdSP).

ARTICOLO 2 – Titoli e permessi di accesso

Per **titolo di accesso personale** si intende l'autorizzazione concessa ad una persona ad accedere in porto, rilasciato dall'AdSP previa presentazione di apposita istanza.

Per **permesso di accesso** si intende un oggetto fisico rilasciato dall'AdSP e contenente elementi identificativi riconoscibili anche attraverso dispositivi automatici, al fine d'identificare una persona e di attivare dispositivi per il controllo accessi.

I permessi di accesso per persone consentono l'accesso:

- a) alle aree portuali (escluse le navi),
- b) alle aree portuali ed alle navi (salvo per quanto previsto da specifiche ordinanze emanate dalla locale Capitaneria di Porto relativamente all'accesso a bordo nave),
- c) alle aree portuali e alle navi per le istituzioni,

e si distinguono in:

- I. permesso personale con validità temporale estesa, emesso sotto forma di badge,
- II. permesso personale con validità temporale ridotta (temporaneo o provvisorio in attesa di consegna del badge), emesso di norma in forma cartacea e contenente codice a barre, pin code o altri sistemi identificativi del permesso.





CAPO II - ACCESSO DELLE PERSONE NELLE AREE PORTUALI E A BORDO NAVE

ARTICOLO 3 – Accesso delle persone

L'accesso alle aree portuali (Isola dei Saloni – Val Da Rio, rif. art. 1), è consentito esclusivamente alle persone appartenenti alle categorie di operatori in possesso di abilitazione professionale o licenza previste dalle norme vigenti e autorizzati allo svolgimento di specifiche attività professionali, o alle persone che dimostrino di avere la necessità di accedere in porto per esigenze connesse con le attività portuali ed in possesso di apposito permesso di accesso personale (badge o altro supporto idoneo), rilasciato dall'AdSP, ad eccezione di quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6. Qualsiasi impresa autorizzata ad operare in ambito portuale può richiedere il rilascio dei titoli/permessi di accesso esclusivamente a beneficio del proprio personale con cui è in essere regolare rapporto di lavoro dipendente; per i consulenti/fornitori di queste imprese, saranno gli stessi consulenti a richiedere il rilascio del titolo/permesso di accesso producendo una dichiarazione scritta dell'impresa che ha commissionato la consulenza/fornitura.

L'accesso delle persone all'interno delle aree portuali soggette ad ISPS Code deve avvenire solo attraverso i varchi previsti e presidiati da personale incaricato dall'AdSP o dalle imprese titolari di ciascuna Port Facility le quali, per motivi di sicurezza, possono ulteriormente regolamentarne l'accesso.

Qualora i varchi di accesso siano presidiati dall'Agenzia delle Dogane e/o dalla Guardia di Finanza, le persone in ingresso dovranno farsi riconoscere, nel caso gli venga richiesto.

I permessi di accesso sono strettamente personali e debbono essere sempre esposti in modo ben visibile durante la presenza nelle aree portuali.

I titoli/permessi di accesso possono essere revocati in qualsiasi momento da parte dell'AdSP che ne è la proprietaria.

ARTICOLO 4 – Accesso autotrasportatori

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci da e per le aree portuali in possesso del titolo/permesso di accesso (badge o altro supporto idoneo) di cui al precedente art. 2, per accedere alle aree portuali (Isola dei Saloni – Val Da Rio rif. art. 1) debbono utilizzare la corsia appositamente segnalata.

I conducenti di qualsiasi veicolo privi di titolo/permesso di accesso debbono, invece, farsi rilasciare, dal personale di servizio al varco, apposito permesso di accesso temporaneo secondo le modalità stabilite dall'AdSP.

ARTICOLO 5 – Esenzioni

Per motivi di servizio, i sotto indicati soggetti possono accedere in porto senza il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP, ma muniti di documento di riconoscimento, in corso di validità, che ne attesti il titolo:





- a) gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i militari del Corpo delle Capitanerie di Porto (anche non destinati nella sede di Chioggia) e delle forze di Polizia, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nello svolgimento delle loro funzioni, il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, il personale dell'AdSP;
- b) il personale civile del Ministero competente per i Porti e per le Infrastrutture ed il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato chiamato a svolgere la propria attività, anche occasionalmente, all'interno del porto;
- c) i militari delle Forze Armate Italiane, il personale dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima, dei Nuclei Operativi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Triveneto, gli spedizionieri ed i procuratori doganali in possesso di tessera di riconoscimento rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, Direzione Compartimentale del Veneto;
- d) i titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei porti nazionali rilasciate ai sensi della normativa vigente;
- e) i marittimi imbarcati su navi, pescherecci o galleggianti presenti in porto ed in possesso di idoneo documento d'identità ed ove previsto lo Shore Pass;

Le persone di cui ai punti precedenti debbono fermarsi ai varchi, farsi riconoscere e farsi registrare, per motivi di safety, dal personale di servizio.

Non è consentito, ad esempio, accedere alle aree portuali utilizzando tessere di riconoscimento, rilasciate dal datore di lavoro al proprio personale dipendente (es. tesserino di riconoscimento aziendale), ad eccezione di quelle previste dal presente articolo

ARTICOLO 6 – Casi particolari

Possono altresì accedere in porto le seguenti persone senza il permesso di accesso rilasciato da AdSP:

- a) i passeggeri di navi da crociera, in partenza od in transito, muniti di titolo di viaggio anche in formato elettronico;
- b) i passeggeri e i conducenti dei veicoli commerciali che, sprovvisti dei biglietti, siano diretti all'imbarco sui traghetti, nel rispetto delle normative e delle prescrizioni impartite dal Terminal interessato;
- c) i passeggeri che si imbarcano sulle navi mercantili, purché muniti di apposite autorizzazioni da parte delle istituzioni competenti in materia;
- d) i conducenti dei veicoli (quali ad es. taxi e autobus di linea o navetta ed autoveicoli privati) che trasportano i passeggeri destinati all'imbarco o quelli che prelevano i passeggeri provenienti dallo sbarco;





- e) i conducenti dei veicoli (quali ad es. NCC e autobus non di linea) che trasportano i passeggeri destinati all'imbarco o quelli che prelevano i passeggeri provenienti dallo sbarco solo se provvisti di regolare commessa di lavoro;
- f) i partecipanti e gli allestitori di manifestazioni, congressi, seminari, mostre, da effettuarsi all'interno delle aree portuali di Isola dei Saloni.

L'AdSP può, in via straordinaria, rilasciare nei seguenti casi permessi di accesso temporanei ed utilizzabili esclusivamente per l'accesso in porto:

- I. a coloro che abbiano la necessità di accedere agli uffici di Enti pubblici e/o privati esistenti nelle aree portuali;
- II. a coloro che debbano effettuare sopralluoghi, anche ai fini di interventi di emergenza, nelle aree portuali;
- III. a coloro che hanno presentato istanza di accesso alle aree portuali e sono in attesa del rilascio dei permessi di accesso definitivi.

In tutti i casi le autorizzazioni d'accesso sono concesse con la clausola del divieto di partecipare ad operazioni portuali o di accedere a bordo di navi, fatta salva esplicita autorizzazione rilasciata per comprovata urgente necessità da parte della competente Area dell'AdSP.

I soggetti di cui al presente articolo debbono fermarsi, farsi riconoscere e farsi autorizzare dal personale di servizio ai varchi di accesso.

ARTICOLO 7 – Permessi per ditte con lavori in appalto

Può inoltre accedere in porto il personale delle imprese che esegue lavori di manutenzione in appalto per conto dell'AdSP o delle Imprese Portuali.

1) Lavori in appalto di durata inferiore a 30 giorni

L'impresa interessata, nel caso i lavori abbiano una durata inferiore ai 30 giorni, dovrà richiedere l'autorizzazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, almeno 7 giorni prima della data di inizio lavori, salvo casi di emergenza, presentando domanda in carta bollata secondo i valori vigenti per atti amministrativi vidimata dall'Impresa Portuale committente, nella quale siano riportati:

- la descrizione dei lavoro da eseguire;
- la ragione sociale del committente;
- la durata dei lavori;
- l'elenco, riportante i dati anagrafici, il tipo e numero di documento di riconoscimento valido delle persone che eseguiranno i lavori;
- copia del documento di identità delle persone presenti nel sopraindicato elenco;





- l'elenco dei veicoli e delle macchine operatrici utilizzati;
- La modulistica è scaricabile dal sito www.port.venice.it

La stessa procedura sopra descritta si applica anche per ogni impresa che esegue lavori in subappalto.

L'autorizzazione rilasciata dall'AdSP stabilirà le modalità di accesso di persone e mezzi e le procedure di sicurezza da seguire ad integrazione di quelle già predisposte dalla ditta appaltante e dall'impresa portuale committente.

2) Lavori in appalto di durata **superiore a 30 giorni**

Nel caso i lavori superino i 30 giorni, l'impresa interessata dovrà richiedere i permessi d'accesso seguendo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'autorizzazione avrà una durata pari al periodo previsto per il completamento dei lavori; in ogni caso la validità massima è di un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Il permesso di accesso in parola non sostituisce la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera *u*), e all'art. 21, comma 1, lettera *c*), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 così come integrati dall'art. 5, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 8 – Visite collettive

Le visite collettive in porto promosse da Scuole, Enti, Organizzazioni in genere, possono avvenire previa domanda in carta semplice che dovrà indicare:

- lo scopo della visita;
- l'elenco delle persone partecipanti alla visita;
- l'elenco degli eventuali accompagnatori;
- il mezzo di trasporto comprensivo di targa e nominativo del conducente.. L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, previo il nulla osta delle Imprese Portuali e dei gestori di stazioni passeggeri nella cui area portuale dovesse svolgersi la visita, definirà le zone portuali da poter visitare e le relative procedure di sicurezza da seguire.

Di tali visite verrà data comunicazione alle Amministrazioni competenti da parte dell'AdSP.

ARTICOLO 9 – Accesso agli impianti portuali (*port facility*)

Il possesso del permesso di accesso o altro supporto idoneo di cui al precedente art. 2, non costituisce comunque titolo di accesso agli impianti portuali, anche se temporanei, la cui autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dalle normative vigenti, resta di esclusiva competenza delle imprese che gestiscono gli impianti medesimi.





ARTICOLO 10 – Accesso a bordo nave per operatori portuali

Per gli operatori che svolgono operazioni portuali e attività legati al ciclo nave di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94, degli operatori delle società di cui all'art. 6 della Legge 84/94, per i dipendenti di società iscritte all'art. 68 del Codice della Navigazione le quali svolgono la loro attività a bordo delle navi, ovvero che operino in qualità o alle dipendenze dell'agente o raccomandatario marittimo nonché per il personale che svolge in ambito portuale attività di assistenza umanitaria ai marittimi, il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP vale anche come titolo di accesso a bordo nave.

CAPO III - ACCESSO NELLE AREE PORTUALI DEI VEICOLI

ARTICOLO 11 – Accesso veicoli alle aree portuali (Isola dei Saloni-Val Da Rio)

L'accesso di veicoli alle aree portuali (Isola dei Saloni – Val Da Rio, rif. art. 1) è libero purché i conducenti ed i passeggeri degli stessi siano in possesso dei permessi personali di cui al precedente Capo II.

Resta fermo il divieto di sosta presso le:

- aree operative delle imprese portuali in cui si stanno svolgendo attività portuali;
- aree non adibite alla sosta;
- aree di cui non si è concessionari o locatari.

ARTICOLO 12 – Varchi di accesso e aree di sosta veicolari

L'accesso e l'uscita di tutti i veicoli per/dalle aree portuali sono consentiti esclusivamente attraverso i varchi dedicati. I conducenti dei veicoli devono fermarsi, ove previsto, affinché il personale di servizio possa effettuare le necessarie operazioni di controllo (disciplinate dalle disposizioni doganali e di polizia) ed in particolare, possa accertare che le persone (il conducente ed i passeggeri), siano autorizzati all'accesso.

I veicoli possono sostare esclusivamente nei posti individuati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

I veicoli che sostano al di fuori di detti spazi sono soggetti alle sanzioni di cui al presente Regolamento ed alle Ordinanze in materia di viabilità e circolazione. Parimenti si procederà per i veicoli che occupano spazi dati in concessione e/o riservati ad altri soggetti terzi.

I veicoli adibiti al trasporto merci che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico nelle aree delle Imprese autorizzate, possono occupare le aree portuali solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, purché provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali, e comunque in numero tale da non creare intralcio alla viabilità; nel caso in cui detti veicoli trasportino merci pericolose dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose.





CAPO IV - RILASCIO – RINNOVO

ARTICOLO 13 – Modalità di rilascio/rinnovo dei permessi di accesso

Le modalità di rilascio/rinnovo ed uso dei permessi di accesso sono stabilite dall'AdSP attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it. Per il rilascio di ogni singolo titolo di accesso è dovuto un importo per diritti di segreteria definito da apposita ordinanza pubblicata sul sito web dell'AdSP.

I permessi di accesso per persone, per i soggetti iscritti nei Registri di cui alle Ordinanze dell'AdSP relative:

- alle persone dipendenti delle imprese iscritte agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94;
- alle persone dipendenti delle imprese iscritte alle società di cui all'art. 6 della Legge 84/94;
- alle persone dipendenti delle imprese iscritte alle società iscritte ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- agli accompagnatori e/o guide turistiche;
- agli addetti ai terminal passeggeri;

verranno rilasciati sulla base della preventiva autorizzazione rilasciata secondo le procedure indicate nelle singole ordinanze di riferimento.

L'istanza dovrà essere presentata all'AdSP attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it.

La durata dei permessi di accesso per persone è di norma di cinque anni ad esclusione dei soggetti la cui iscrizione ai Registri AdSP è di validità annuale e delle ditte con lavori in appalto presso le imprese portuali. In quest'ultimo caso la durata dei permessi di accesso personali sarà la stessa del contratto di appalto in essere.

Per i permessi di accesso per persone che hanno durata per più di un anno andrà in ogni caso richiesto il rinnovo annuale attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it.

L'AdSP potrà acquisire, per ogni richiesta di rilascio/rinnovo di titoli di accesso per persone, il relativo nulla osta dalla Polizia di Frontiera, eventualmente anche per via telematica.





CAPO V - SMARRIMENTO

ARTICOLO 14 – Istanza di duplicato permessi di accesso

In caso di smarrimento dei permessi di accesso per persone (badge) nelle aree portuali, previsti dal presente Regolamento, il titolare, per poter aver diritto al duplicato, dovrà fare regolare istanza di duplicato all'AdSP, attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it, allegando copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le Istituzioni competenti.

Nel caso in cui il permesso di accesso (badge) smarrito venga ritrovato il titolare deve provvedere a restituirlo tempestivamente all'AdSP.

ARTICOLO 15 – Sanzioni

I contravventori alle norme di cui al presente Regolamento saranno sanzionabili in via amministrativa ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza dell'AdSP n° 156/2002.

L'AdSP potrà procedere inoltre con la sospensione e il ritiro dei titoli e dei permessi di accesso ed eventualmente con l'interdizione all'ingresso di persone e veicoli nelle aree portuali di cui al presente regolamento.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

